

(N. 2154-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 21 novembre 1957*

*modificato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3318)*

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1958

Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

A modifica dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennità di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno continua ad essere corrisposto nelle misure indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto nelle seguenti misure annue lorde:

generali di corpo d'armata designati d'armata	L. 30.000
generali di corpo d'armata	» 28.750
generali di divisione e tenenti generali	» 27.250
generali di brigata e maggiori generali	» 25.700
colonnelli	» 24.250
tenenti colonnelli	» 22.600
maggiori e primi capitani	» 21.100
capitani	» 18.000
subalterni	» 14.500

Il Ministro della difesa potrà variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali », le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilità finanziarie dell'apposita gestione.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno è corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto.

Identico.

Identico.

Identico.